

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: disciplina dei contributi ai programmi formativi di cui all'art. 10 del D.L. 9 agosto 2019, n. 103593.

Seduta del 15 ottobre 2019

VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

VISTO, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;

VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 21 dicembre 2015 tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 96077 del 1 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.180 del 3 agosto 2016 istitutivo del "Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148";

VISTO l'art. 26, comma 5, del citato D.Lgs. n. 148/2015 in base al quale il predetto Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'Inps, e l'art. 35, comma 1, del medesimo decreto che prevede l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2016, relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento;

VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 5 ottobre 2018 presso la sede della Provincia autonoma di Trento tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all'accordo istitutivo del Fondo anche per quanto riguarda i contributi ai programmi formativi, in particolare all'articolo 10, commi 1 e 6 ;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 103593 del 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019, con il quale, recependo i contenuti dell'accordo sindacale del 5 ottobre 2018, è stato modificato il decreto istitutivo del "Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148";

VISTO, in particolare, l'articolo 10 del Decreto istitutivo – Contributi ai programmi formativi, così come modificato dal D.L. n. 103593 del 9 agosto 2019;

PRESO ATTO della necessità e dell'opportunità di prevedere una disciplina di dettaglio per le prestazioni di cui all'art. 10 del decreto istitutivo, con particolare riferimento alle condizioni e ai limiti massimi di accesso ai contributi e all'eventuale concorso con altri fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea, nonché al diritto alla formazione dei lavoratori, alla durata massima dei percorsi formativi finanziati;

DELIBERA
di adottare la seguente disciplina:

1. Condizioni e modalità di accesso

1.A) L'accesso al finanziamento dei programmi formativi presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali, come disposto dall'art. 10 comma 1, primo periodo del D.L. 9 agosto 2019, n. 103593.

1.B) L'accesso al finanziamento dei programmi formativi è altresì permesso anche in assenza di accordo aziendale qualora l'intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo, come disposto dall'art. 10 comma 1, secondo periodo del D.L. 9 agosto 2019, n. 103593.

1.C) L'accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato alla comunicazione preventiva di cui all'art. 10, comma 2 del D.L. 9 agosto 2019, n. 103593 e avviene sulla base della presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla sede INPS di Trento.

2. Misura dell'intervento

2.A) La misura dell'intervento richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione dei programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della Provincia autonoma di Trento qualora questi finanziamenti coprano la retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati ai percorsi formativi.

2.B) Ai fini del calcolo della misura, il contributo non può comunque superare la cifra di 10 euro l'ora, rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. Modalità e durata dell'intervento

3.A) Previo accordo sindacale e su domanda presentata ai sensi del punto 1.A), nei casi di crisi aziendale e contestuale dichiarazione di esuberi che possano portare a licenziamenti collettivi per riduzione di personale ovvero a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, la prestazione potrà essere autorizzata per ogni datore di lavoro aderente per una durata massima non superiore a 13 settimane in un biennio mobile.

3.B) In assenza di accordo aziendale e su domanda presentata ai sensi del punto 1.B), il fondo può finanziare interventi per una durata massima di 40 ore di formazione nell'anno solare per ciascun lavoratore di cui all'articolo 2, comma 8 del D.L. 9 agosto 2019, n. 103593 coinvolto nel programma formativo.

3.C) Le due modalità di cui ai precedenti punti 3.A e 3.B non possono essere fruite cumulativamente.

4. Elementi e termini della domanda

4.A) La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell'azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:

- il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione
- l'importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
- la data dell'accordo sindacale aziendale di cui al punto 1.A o del contratto collettivo territoriale di tipo settoriale o intersettoriale vigente di cui al punto 1.B;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale l'azienda attesti di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi provinciali, nazionali e/o comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte, l'importo finanziato e la dichiarazione dell'eventuale calcolo degli stessi sulla base della retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi;

4.B) Alla domanda, infine, deve essere allegata una copia dell'accordo sindacale di cui al punto 1.A ovvero la domanda deve riportare il riferimento all'accordo territoriale vigente di cui al punto 1.B, e l'elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda finanziabile, così

come definita al punto 2, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

4.C) Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell'accordo se successiva. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO DEL COMITATO